Anno 1873. | Roma - Giovedì, 10 Luglio | Num. 189.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 1407 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re riscuoterà le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, previste definitivamente per l'anno 1873, giusta la tabella *A* (*) annessa alla presente legge, e provvederà allo smaltimento dei generi di privativa in conformità alle tariffe in vigore.

Art. 2. La spesa del Regno per l'anno 1873 è definitivamente approvata nella somma di lire mille cinquecento cinquantadue milioni sessanta mila novecento diciotto e centesimi settantatrè (lire 1,552,060,918 73), repartitamente fra i diversi Ministeri e distintamente per capitoli secondo la tabella *B* (*) annessa alla presente legge.

Art. 3. Sono approvate le maggiori spese portate in aggiunta ai residui 1872 e retro, come alla tabella *C* (*), le cui somme sono già incluse nella cifra stabilita all'articolo 2.

Art. 4. All'elenco *A*, delle spese obbligatorie e d'ordine approvato con legge 22 dicembre 1872, n. 1161 (2ª serie) sul bilancio di prima previsione 1873 è aggiunta, pel Ministero delle Finanze, la seguente spesa: « Capitolo I, *Rendita consolidata* 5 *per cento.* »

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

(*) Le tabelle *A*, *B*, *C*, sono pubblicate in fogli di Supplemento al presente numero.

Il N. 1471 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articol unico. È aperto sul bilancio di definitiva previsione del 1873 il credito di 500 mila lire per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in relazione coi bisogni nascenti dalla soppressione delle franchigie doganali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 1472 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di lire 670,000 per completare il bacino di carenaggio nel porto di Messina, decretato colla legge 10 agosto 1862, numero 749.

Art. 2. La detta maggiore spesa sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici al capitolo 156 per l'esercizio del 1873, in lire 250,000, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi 1874 e 1875, nella rimanente somma di lire 420,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 29 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

G. DEVINCENZI.

Il N. 1451 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo ed il regolamento per la esecuzione della legge stessa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale di Viterbo in data del 13 maggio 1873;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È stabilito in Viterbo un ufficio di saggio facoltativo dell'oro e dell'argento, di 3ª classe, al quale sarà addetto un ufficiale di saggio di 8ª classe con l'assegno, per spese di ufficio, di L. 200 annue.

Art. 2. Le spese relative al personale ed al materiale dell'ufficio stesso, le quali non resulteranno compensate dalla riscossione dei diritti, verranno rimborsate dal comune anzidetto, giusta l'articolo 5° della citata legge.

Art. 3. Alle menzionate spese sarà provveduto per l'anno 1873 coi fondi disponibili ai capitoli 12 e 13 del bilancio passivo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e per gli anni successivi con gli opportuni stanziamenti nei bilanci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il N. 1452 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la pianta organica degli impiegati e dei serventi nella segreteria della R. Università di Messina, approvata con decreto Reale del 24 giugno 1866, n. 3029;

Veduto il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'inserviente presso la Segreteria della Regia Università di Messina prende il titolo di usciere bidello, e lo stipendio ne è accresciuto da lire seicento (L. 600) a lire settecentocinquanta (L. 750).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1873.

VITTORIO EMANUELE

A. SCIALOJA.

Il N. 1456 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 11 settembre scorso anno, con cui il Consiglio provinciale di Macerata adottò un nuovo elenco delle strade provinciali, nel quale furono modificati la denominazione e l'andamento di alcune linee già comprese nell'elenco approvato e vennero pure aggiunte le due strade dette della *Morichella* e della *Valnerina*;

Veduto il Nostro decreto 15 agosto 1867 risguardante la classificazione delle strade provinciali di Macerata;

Veduti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Veduto il parere 24 maggio corrente anno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Ritenuto che la pubblicazione del predetto nuovo elenco eseguita a senso di legge non diede luogo a reclami od opposizione di sorta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo elenco delle strade provinciali di Macerata stato deliberato da quel Consiglio provinciale in adunanza 11 settembre scorso anno, quale elenco, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, sarà annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

ELENCO della nuova classificazione delle strade provinciali di Macerata.

Nº d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE STRADE	ORIGINE E TERMINE DELLA STRADA	COMUNI INTERSECATI	LUNGHEZZA di chilometri
1	Aprutina . . .	Dalla metà del ponte Chiento a quella del ponticello dei Zingari.	Civitanova, Potenza-Picena e Recanati	18 142 »
2	Maceratese . .	Dal Porton Pio di Macerata al bivio con l'Aprutina nel porto di Civitanova.	Macerata, Pausula, Morrovalle, Monte-Cosaro e Civitanova Marche	27 217 85
3	Urbsalviense . .	Dal bivio di Sforzacosta sulla nazionale Lauretana alla colonnetta di confine con la provincia di Ascoli Piceno.	Macerata, Urbisaglia, Colmurano, Ripe S. Ginesio, S. Ginesio e Sarnano	37 148 »
4	Jesine	Dal bivio con la strada Settempedana presso le rovine di Recina alla metà del torrente Fiumicello confine con la provincia di Ancona.	Macerata, Appignano, Montefano	13 127 75
5	Settempedana Camerte.	Dalle rovine di Recina al piazzale di S. Venanzo in Camerino.	Macerata, Treia, Sanseverino, Gagliole, Castelraimondo e Camerino	45 394 60
6	Mateliceso . . .	Dalla fonte di Rotabella presso Castelraimondo alla metà del ponte delle Piane confine con la provincia di Ancona.	Castelraimondo e Matelica. .	12 880 »
7	Pia	Dal ponte Intagliata nella Settempedana-Camerse presso Sanseverino-Marche alla colonnetta di confine con la provincia di Ancona sulla destra del Musone.	Sanseverino, Marche e Cingoli.	31 000 »
8	Montefanese . .	Dalla nazionale Lauretana presso le rovine di Recina al confine con la provincia di Ancona sulla sinistra del Musone.	Macerata, Montecassiano, Montefano e Recanati. . . .	17 318 10
9	Falerense-Ginesina.	Dal confine col circondario di Fermo alla nazionale Lauretana presso il villaggio del Caccomo.	S. Angelo in Pontano, S. Ginesio, Cessapalombo e Caldarola.	28 394 35
10	Regina	Dalla nazionale Lauretana presso il torrente Monocchia alla provinciale Aprutina fra i porti di Recanati e Potenza-Picena.	Recanati, Montelupo e Potenza-Picena	14 921 32
11	Pausulana . . .	Dal bivio di Sforzacosta sulla nazionale Lauretana al confine con la provincia di Ascoli Piceno sul termine di Francavilla.	Maccrata, Pausula e Mogliano.	17 606 »
12	Fermana	Dal bivio di Bartolotto sulla Maceratese al confine territoriale fra i comuni di Montesangiusto e Montegranaro.	Morrovalle e Montesangiusto .	6 220 »
13	Morichella. . .	Dal pian di Pieca nella Urbsalviense presso l'omonimo villaggio alla Falerense-Ginesina sui piani dell'Ospedale di Caldarola.	Sanginesio e Cessapalombo. .	5 702 40
14	Gregoriana . .	Dal piazzale di S. Venanzo in Camerino alla nazionale Lauretana presso il Bavareto.	Camerino e Serravalle . . .	13 397 »
15	S. Luca. . . .	Dal bivio sulla Gregoriana alla nazionale suddetta fra Ponte la Trave e Valcimarra.	Camerino.	7 311 70
16	Vissana. . . .	Dalla nazionale suddetta fra i comuni di Muccia e Ponte la Trave e Valcimarra.	Muccia Pievetorina, Visso e Preci	26 230 70
			Totale Chilometri	322 011 77

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici: **G. Devincenzi.**

Il N. 1453 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 26 settembre 1870 del Consiglio provinciale di Napoli, con cui si stabilì di aggiungere nell'elenco delle strade provinciali quella detta di Crispano che congiunge le due linee pure provinciali del Cassano, e da Caivano ad Aversa;

Vedute le deliberazioni 21, 26 e 28 settembre 1871, con le quali il predetto Consiglio determinò di aggiungere nell'elenco stesso le strade da Pomigliano d'Arco ad Acerra, e da Capri ad Anacapri, non che di escludere il tratto della strada delle Puglie, che dal Ponte di Casanova mette a Poggioreale;

Veduti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Considerando:

Che se per le strade da Pomigliano d'Arco ad Acerra, e da Capri ad Anacapri vi è ragione per includerle nell'elenco delle provinciali, questa ragione non esiste per quella di Crispano, non concorrendo nella medesima alcuno dei caratteri di provincialità voluti dalla legge;

Che ammessibile si ravvisa l'esclusione del suddetto tratto della strada delle Puglie, e che contro questa esclusione, come pure contro l'aggiunta delle predette strade, non venne presentata opposizione alcuna;

Udito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono aggiunte nell'elenco delle strade provinciali per la provincia di Napoli quella che da Pomigliano d'Arco mette ad Acerra, e l'altra da Capri ad Anacapri, ed è escluso dall'elenco stesso il tratto della strada delle Puglie, che dal Ponte di Casanova giunge al Poggio Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali comunali e consorziali deliberato dal Consiglio provinciale di Chieti in adunanza del 25 settembre 1871, e poscia definitivamente modificato in via d'urgenza dalla Deputazione provinciale con deliberazione 13 maggio 1873;

Veduto il parere 27 gennaio 1872 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, alligato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento stradale per la provincia di Chieti visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione di questo decreto da registrarsi alla Corte dei Conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 5 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Abruzzo Citeriore.*

Della costruzione delle strade provinciali.

Art. 1. Il Consiglio provinciale disporrà i progetti di massima, e quelli definitivi per la costruzione e radicale sistemazione delle nuove strade provinciali, indicandone i punti principali e le diverse esigenze, alle quali dovranno servire.

Art. 2. L'ufficio provinciale del Genio civile ne compilerà gli analoghi progetti, uniformandosi alle prescrizioni del regolamento pubblicato con Ministeriale decreto dei 4 ottobre 1868, relativo ai progetti delle opere nazionali.

Art. 3. I progetti, vistati con approvazione dall'ingegnere capo del Genio civile della provincia, saranno trasmessi alla Deputazione provinciale che li sottoporrà all'approvazione del Consiglio provinciale.

Art. 4. Le strade provinciali avranno generalmente la larghezza fra ciglio e ciglio di metri 6,50, dei quali, metri 3,40 sono assegnati al capostrada, e metri 1,30 a ciascuno dei marciapiedi.

Non pertanto nei casi eccezionali, con deliberazione del Consiglio, questa larghezza potrà essere ridotta a soli metri 5, od estesa fino a metri 7.

Art. 5. Sarà adoprata la forma trasversale a *schiena* nelle pianure e nelle mezze coste di poca inclinazione, e quella a *tetto*, inclinata verso monte nei tratti intagliati sopra pendici molto acclivi.

Art. 6. La pendenza longitudinale non oltrepasserà il 5 per 0[0. In caso eccezionale, e quando ostacoli insormontabili vi si opponessero, sarà tollerata la livelletta del 7 per 0,0, purchè il tronco sviluppato a siffatta ragione non oltrepassi la lunghezza di mezzo chilometro.

Art. 7. I lavori per aprire e sistemare nuovi tronchi di strade provinciali saranno dati in appalto sotto le condizioni indicate nel capitolato generale, ed in quello speciale annesso al progetto, e serbate le leggi di amministrazione e di contabilità dello Stato.

Art. 8. L'uffizio provinciale del Genio civile avrà il còmpito della direzione, sorveglianza e misura dei lavori appaltati, e vi adempirà coll'intervento della Deputazione locale, e con le norme e la divisione delle diverse attribuzioni che saranno indicate nel regolamento speciale del suo servizio.

Art. 9. Saranno tenuti da chi è specialmente incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori, esatti e regolari registri, nei quali saranno notati i lavori che si eseguono, a misura del di loro avanzamento, con tutti i particolari che li riguardano e coi calcoli relativi.

Art. 10. Questi registri saranno esibiti ad ogni richiesta, sia dell'ingegnere capo, sia della Deputazione provinciale o locale.

Art. 11. Dai detti registri saranno estratti gli elementi necessarii a formare i certificati di pagamento a conto, secondo le prescrizioni dei rispettivi capitolati.

Art. 12. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni ed aggiunte, le quali non sieno previste dal contratto, e dian luogo ad alterazione dei prezzi d'appalto, l'ingegnere capo promuoverà l'approvazione dall'Amministrazione provinciale, presentando con suo speciale rapporto, una perizia suppletiva da servire di base ad un'appendice al contratto principale. Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sarà stata approvata dall'Amministrazione, non sarà lecito all'ingegnere capo di ordinare l'intraprendimento dei lavori in essa contemplati. Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'ingegnere capo o dell'ingegnere incaricato della direzione di un lavoro, saranno essi responsabili d'ogni conseguenza delle date disposizioni.

Art. 13. Si eccettuano i casi d'assoluta urgenza, nei quali il ritardo potendo esser funesto alla riuscita od alla conservazione di un'opera, l'ingegnere di sezione locale, interpellata in proposito la Deputazione locale, e riportatane in iscritto la di lei adesione, potrà fare immediatamente intraprendere i lavori diretti a prevenire i temuti danni, dandone contemporaneamente partecipazione all'Amministrazione provinciale, per la occorrente sua omologazione, ed all'ingegnere capo.

Art. 14. L'ingegnere capo provvederà perchè dall'ingegnere avente l'immediata direzione di un'opera, e dall'aiutante destinato alla sorveglianza della medesima, sia tenuto esatto conto di ogni fase e giornaliera eventualità di ciascuna impresa, nonchè del numero degli operai giornalmente impiegati, onde poterne informare l'Amministrazione durante il corso dei lavori, e l'ingegnere collaudatore, allorquando saranno compiuti i lavori; e ciò per abilitarli ad apprezzare, ove d'uopo, il merito de' rilievi ed eccezioni che venissero elevate per parte dell'appaltatore.

Il registro ove saranno notate queste eventualità ed il numero degli operai giornalmente impiegati, dovrà alla fine di ogni mese esser firmato dall'aiutante incaricato della sorveglianza locale, dall'ingegnere capo, e dalla Deputazione locale.

Art. 15. Lo scandaglio essendo l'atto solenne e legale della ricognizione dei lavori eseguiti, in forza dei quali liberansi dei pagamenti in acconto all'appaltatore, deve perciò contenere un esame accurato dei lavori medesimi, e documentare che essi siano stati eseguiti in conformità del progetto e delle condizioni di appalto. Gli scandagli sono sottoscritti dall'ingegnere direttore dell'opera, dall'ingegnere capo, dalla Deputazione locale incaricata della sorveglianza sui lavori, e dall'appaltatore.

I lavori eseguiti nelle loro precise dimensioni verranno specificati in un libretto sottoscritto anche esso nell'ordine e dalle persone stesse che firmeranno gli scandagli parziali.

Gli scandagli saranno illegali e di niun valore, qualora la Deputazione locale non fosse intervenuta alla misuratura dei lavori per mancanza d'invito, ovvero non fossero trascritti nel libretto: salvo quanto vien disposto nell'articolo 52.

Art. 16. Non sarà tenuto conto dello eccesso sulle dimensioni stabilite nel progetto, purchè non si tratti di variazioni richieste dalle circostanze, e approvate precedentemente dall'Amministrazione provinciale. Invece sarà tenuto stretto conto di quelle parti dell'opera, le cui dimensioni fossero minori di quelle stabilite nel progetto. In quest'ultimo caso, se le dimensioni potranno aumentarsi, sarà cura dell'ingegnere locale invitare l'imprenditore a riparare questa sua mancanza: nel caso poi che ciò non potesse effettuarsi, ne sarà reso immediatamente conto all'Amministrazione provinciale per attendere le sue decisioni sulla demolizione o sulla tolleranza delle opere stesse, qualora esse non apportassero pregiudizio alla solidità, o difetto e deformità all'opera intera.

Art. 17. I deputati locali, incaricati della speciale vgilanza di un'opera, dovendo sottoscrivere gli scandagli o il libretto, saranno a cura dell'ingegnere direttore locale invitati non meno di due giorni prima e nei modi indicati nell'art. 53 ad intervenire alla verificazione o scandaglio dei lavori, e più particolarmente di quelli che non si possono riconoscere dopo la loro esecuzione.

Art. 18. La misura delle opere compiute deve contenere una esatta descrizione dei diversi lavori con le rispettive dimensioni, ed in essa si osserverà il medesimo ordinamento del progetto, affinchè agevolmente se ne possa fare il confronto.

Art. 19. Compilata la minuta della misura, l'ingegnere direttore dell'opera ne darà avviso all'ingegnere capo che, colla Deputazione locale, si porterà a farne la debita verifica, presente l'appaltatore od un di lui legale procuratore. Delle operazioni che all'oggetto si eseguiranno verrà compilato un processo verbale, nel quale si indicheranno le correzioni da farsi nella minuta della misura, se ve ne fossero: e tanto quest'ultima quanto il processo verbale saranno firmati dagli intervenuti e dall'appaltatore.

Art. 20. Messa in netto la misura, e tenuto conto di quanto si è stabilito nel verbale, sarà questa sottoscritta dall'ingegnere direttore dell'opera, dall'ingegnere capo, dalla Deputazione locale, e dall'appaltatore o dal suo legale procuratore, intendendosi che colla semplice sottoscrizione di questo atto vengano senza eccezione di sorta accettate ed approvate dai sottoscritti tutte e singole le misure dei lavori eseguiti contenute nell'atto istesso.

Art. 21. Nel caso che l'appaltatore si rifiutasse alla sottoscrizione di che nell'articolo precedente, verrà ufficialmente invitato dal presidente della Deputazione provinciale a produrre nello spazio di giorni 8 dalla data di questo invito le ragioni che lo inducono a tal negativa, onde, se queste fossero giuste, far correggere le misure controverse; e nel caso in cui l'appaltatore nello spazio di tempo sopra indicato non avesse prodotto le ragioni richiestegli del suo rifiuto, s'intenderà in tal caso che l'atto stesso sia stato da lui approvato ed accettato, abbenchè mancante della sua sottoscrizione.

Art. 22. Allorchè si procederà alla verificazione della misura, si compilerà il verbale di collaudo e consegnazione. Se trattasi di un edifizio o di altra opera addetta ad uso speciale, l'ingegnere capo chiederà al presidente della Deputazione provinciale che vi faccia intervenire colui che sarà destinato ad esserne il custode; se trattasi di strade, argini, ponticelli ed altro, l'appaltatore di costruzione dichiarerà di riceversene la consegnazione per darla nel modo stesso, ed in conformità della misura, a colui che ne prenderà l'appalto del mantenimento.

Art. 23. I certificati di pagamento a favore degl'intraprenditori, sia che si riferiscano ad opere nuove, sia che riflettano opere di riparazioni stradali, saranno rilasciati, sotto l'esclusiva sua responsabilità, dall'ingegnere capo, il quale prenderà in ciò norma dalle disposizioni contrattuali e dalla conoscenza che avrà del progetto e della regolare esecuzione di ciascun lavoro.

Ad ogni modo non potendosi far pagamenti all'appaltatore se non precedono i regolari scandagli di lavori eseguiti, l'ingegnere, con le formalità di sopra indicate, non potrà ricusarsi a fare gli scandagli, quando l'appaltatore abbia raggiunta quella quantità convenuta dei lavori che secondo il contratto determina il diritto ai pagamenti.

Ben vero nei lavori che non si possono riconoscere e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero la fondazione e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno, e secondo richiederà l'interesse dell'Amministrazione, quand'anche i lavori non abbiano raggiunta la quantità convenuta nel contratto.

Art. 24. Ultimati i lavori di appalto, se ne dispone dalla Deputazione provinciale la misura finale e collaudazione per mezzo dell'ingegnere capo. Questi, tenendo presenti i registri, esaminando le opere eseguite in tutti i particolari, e valutando ancora le osservazioni, le rimostranze ed i rilievi, che possano eventualmente avanzarsi dalle imprese esecutrici, esporrà in apposito e circostanziato processo verbale il suo parere sulla entità, qualità, accettazione e rispettivo pagamento finale delle opere eseguite.

Art. 25. Avverso il parere del collaudatore, tanto l'Amministrazione provinciale, quanto la impresa esecutrice, hanno facoltà di ricorrere, appellandosi all'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al quale saranno trasmessi tutta la pratica ed i relativi documenti per mezzo della Presidenza della Deputazione provinciale.

Costruzione delle strade comunali ordinarie.

Art. 26. I Consigli comunali delibereranno sulle nuove strade comunali, e ne ordineranno i relativi progetti.

Art. 27. Questi progetti si comporranno degli atti indicati pei progetti delle strade provinciali, saranno formati da ingegneri scelti dall'Amministrazione comunale ed approvati dai Consigli comunali e definitivamente dalla Deputazione provinciale, sentito l'Ufficio tecnico governativo della provincia.

Art. 28. In caso di modifiche fatte dalla Deputazione provinciale, sarà sentito nuovamente il Consiglio comunale.

Art. 29. Le strade carreggiabili comunali ordinarie avranno la larghezza tra ciglio e ciglio di metri 5 00, dei quali metri 3 00 saranno assegnati alla carreggiata, e met. 1 00 per ciascun marciapiede.

Nei casi eccezionali la larghezza potrà essere estesa a metri 6 00, o ridotta a met. 4 00, dei quali metri 3 00 saranno dati al capostrada e met. 1 00 ad un marciapiede selciato a piè della costa, nel quale caso la strada avrà la forma a tetto, inclinata verso monte.

Art. 30. La pendenza longitudinale sarà la medesima delle strade provinciali.

Art. 31. I lavori per la costruzione e sistemazione delle strade ordinarie comunali si mandano ad effetto colle norme fissate nel capitolato generale, ed in quello speciale, che deve essere annesso al progetto, sia per appalto all'asta pubblica, sia a licitazione privata ai termini di legge, sia ad economia per cura diretta dell'Amministrazione comunale, sia parte in economia e parte in appalto, il tutto a norma delle deliberazioni del Consiglio comunale approvate dalla Deputazione provinciale.

Costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e consorziali.

Art. 32. Per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e delle strade consorziali, saranno eseguiti il regolamento per la esecuzione della legge de' 30 agosto 1868, n. 4613, unito al decreto degli 11 settembre 1870, n. 6021, e la legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Manutenzione delle strade provinciali.

Art. 33. Il mantenimento delle strade provinciali verrà eseguito per mezzo di appalto generale a prezzo chilometrico in piccoli lotti, in modo che ogni singolo appalto di mantenimento dovrà riflettere possibilmente un tratto di strada non più lungo di chilometri venti. L'Amministrazione provinciale però in casi eccezionali, ed inteso il parere dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, potrà prendere speciali determinazioni.

Art. 34. Le condizioni dell'appalto saranno prescritte dal capitolato generale e da quello speciale.

Art. 35 Per ogni sei ad otto chilometri di strada vi sarà uno stradino stabile, il quale giornalmente eseguirà sul tratto assegnatogli tutti i lavori di ordinaria manutenzione, secondo gli ordini di servizio dell'uffizio tecnico.

Art. 36. Gli stradini saranno nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta dell'appaltatore: avranno lo stipendio mensile di lire 25 50, il quale sarà pagato direttamente ai medesimi dalla Cassa provinciale sui certificati di servizio rilasciati dalla Deputazione locale.

Art. 37. L'ammontare degli stipendii pagati sarà come sopra diffalcato dal corrispettivo di appalto.

Art. 38. L'oggetto di un appalto di mantenimento è quello di conservare la strada in tutti i tempi a comodissimo passaggio e nel perfetto stato di consegnazione sino al termine del periodo convenuto. Deve quindi l'impresario custodire tutte le parti della strada, fornire il materiale bisognevole per supplire con tutti quei necessarii lavori al consumo ordinario prodotto dal transito dei veicoli, e dagli effetti ancora delle meteore e di altre cause ordinarie. Tutte le altre particolarità, obblighi e diritti delle imprese di mantenimento formeranno oggetto di un capitolato generale per le opere stradali provinciali.

Art. 39. Il periodo di appalto di mantenimento sarà non maggiore di anni sei, nè minore di tre, decorrente dal giorno della consegnazione della strada fatta all'impresario. Quante volte però questo atto, a causa della lunghezza della strada, non potesse seguire nello stesso giorno, il principio del periodo sarà fissato dal giorno medio, tra il primo e l'ultimo di quelli nei quali la suddetta consegnazione avvenne.

Art. 40. Sebbene l'appalto s'intenda finito *ipso jure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia nel caso che l'Amministrazione allo spirare del periodo suddetto non si trovasse di aver conchiuso un novello appalto, l'impresario è obbligato di continuare il mantenimento della strada con lo stesso estaglio e colle stesse condizioni per tutto quel tempo, non maggiore di un anno, che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto. Ma qualunque sia l'epoca della conchiusione del detto appalto, la riconsegna non potrà aver luogo se non nella stagione opportuna per simili atti, che si trovi più vicina all'epoca suddetta. Tutto ciò è espressamente stabilito per evitare che l'Amministrazione fosse nella necessità di prendere essa stessa la riconsegnazione della strada. Eccettuato però il caso in cui per esperimentata inadempienza dell'impresario agli obblighi contrattuali si debba procedere ad un novello appalto in danno di esso impresario, oppure vi fossero motivi di doversi rescindere il contratto. In tali casi l'Amministrazione potrà intimare la consegna della strada in ogni epoca dell'anno, e riconsegnarsi direttamente la strada, se non si trovi in pronto altro impresario a cui affidarla.

Art. 41. È proibito espressamente di cedere in tutto o in parte l'appalto, di farne sottoappalti o di ammettere socii. E laddove a tal proibizione si contravvenisse, non solo sarà nulla ogni cessione, sottoappalto o società, l'Amministrazione avrà dritto al ristoro de' danni che ne potrà risentire, ma ad essa Amministrazione è riserbata ancora in questi casi la facoltà di sciogliere il contratto, e procedere ad un nuovo appalto, o ad ordine, oppure con incanti a termine abbreviato, sempre a danno e spese del trasgressore.

Art. 42. L'impresario sarà nell'obbligo di presentare un soggetto di soddisfazione dell'Amministrazione, il quale intervenendo nel contratto si dichiari solidalmente tenuto, in caso di morte o d'inadempienza di tutti o parte degli obblighi contrattuali dell'impresario, di continuare nello appalto collo stesso canone e cogli stessi patti sino al termine del periodo convenuto e colla piena responsabilità della cauzione data dall'impresario stesso, senza bisogno di consegnazione, o di altro atto; dovendo intendersi la di costui gestione come una stretta continuazione di quello del defunto o inadempiente impresario.

Art. 43. L'impresario, ed anche il fidejussore ne' casi preveduti dall'articolo precedente, dovranno eligere un solo domicilio presso un notaio residente in Chieti, affinhè quivi siano fatte tutte le citazioni, sia giudiziariamente, sia amministrativamente per parte dell'Amministrazione provinciale. Al notaio medesimo saranno presentati gli ordini che l'ingegnere capo, o in suo nome, o in nome dell'Amministrazione, dovrà partecipare all'impresario, ed il notaio sarà tenuto a scrivere la copia degli ordini intimati, e certificarne la ricezione. Però ove la celerità del servizio lo richieda e l'ingegnere capo lo crederà opportuno, potrà egli spedire gli ordini in iscritto direttamente all'impresario, o pure invitandolo a riceverli nell'ufficio tecnico provinciale, facendogliene sottoscrivere la copia.

Art. 44. Qualora, in forza di citazione per parte dell'Amministrazione o di ordine dato dall'ingegnere capo, per mezzo di un ingegnere da lui delegato, così in nome proprio, come in nome dell'Amministrazione, fosse chiamato l'impresario ad intervenire sul posto per qualunque operazione, mancando egli di presentarsi o farsi supplire da un suo procuratore, questo sarà nominato dal presidente della Deputazione provinciale a richiesta dell'ingegnere capo, o denunciato all'impresario si avrà come nominato dall'impresario medesimo. In questo caso, le spese di viaggio e le vacazioni al procuratore di ufficio saranno pagate a carico di esso impresario, ritenendosi dai suoi averi, ed oltre a ciò potrà essere puranche assoggettato ad una multa di lire 200 00. Laddove un procuratore non sia espressamente richiesto, secondo che ne giudicherà l'ingegnere, invitato l'impresario ad intervenire sul posto e non presentandovisi, o non facendovisi rappresentare, le operazioni e gli atti avranno pieno effetto, e s'intenderà che l'impresario non abbia stimato necessario il proprio intervento, e ne accetti le conseguenze senza poter allegare pretesti per la sua assenza.

Art. 45. I concorrenti all'incanto, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare nelle mani di chi presiede all'asta una cauzione provvisoria o in numerario, o in valori cartacei legalmente ammessi in circolazione, e ragguagliata al decimo del prezzo su cui si aprirà l'incanto. Deliberato l'appalto, sarà dall'Amministrazione ritenuta la cauzione provvisoria del solo deliberatario per tutte le spese del contratto, e sarà restituita la propria agli altri concorrenti, giusta quanto è prescritto dal regolamento del 13 dicembre 1863, n. 1628. Oltre di questa cauzione provvisoria, il deliberatario nella stipulazione del contratto, a garantia degli obblighi che assume, sarà tenuto di prestare una cauzione o in numerario o in titoli del Debito Pubblico al latore corrispondente ad un anno dell'estaglio fissato nell'avviso d'asta. Siffatta cauzione rimarrà depositata nella Cassa provinciale fino al termine del contratto. Ed a maggior garantia l'Amministrazione riterrà pure in cassa i due primi trimestri dell'estaglio annuale, pel quale sarà stato all'impresario deliberato l'appalto. La cauzione definitiva, quella cioè data a garantia degli obblighi assunti, e il semestre ritenuto in cassa saranno svincolati al termine dell'appalto e dopo che l'impresario avrà fatta regolare consegnazione della strada, da cui risulti aver egli esattamente e fedelmente adempite le condizioni del contratto, per modo che non resti in guisa alcuna contabile verso l'Amministrazione.

In tutte le spese delle subaste e del contratto, non esclusa la copia esecutiva dell'istrumento per uso dell'Amministrazione e due copie su carta libera, saranno a carico dell'impresario.

Parimenti andranno a carico dell'impresario le spese per le copie degli scandagli e misurature dei lavori straordinarii, dei processi verbali di consegnazioni e delle relative liquidazioni. Le spese per tutte le suddette copie saranno pagate a norma della tariffa esistente nell'ufficio tecnico provinciale, già approvata dalla Deputazione.

Della consegnazione delle strade.

Art. 46. I capitoli generali di appalto redatti dall'ufficio tecnico provinciale, ed approvati dalla Deputazione provinciale determineranno le norme delle consegnazione delle strade provinciali.

Della manutenzione delle strade comunali ordinarie, obbligatorie e consorziali.

Art. 47. I comuni interessati provvederanno alla manutenzione delle strade comunali, e consorziali, sia per appalto generale a prezzo chilometrico, sia per appalto di fornitura, sia per economia, sia in qualunque altro modo che sarà reputato migliore dai comuni e dai consorzi.

Art. 48. In caso di appalto il capitolato stabilirà gli obblighi tutti dell'appaltatore e dell'Amministrazione appaltante, tenute presenti le particolarità cennate dal regolamento diramato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto dei 4 ottobre 1868, e quelle indicate per la manutenzione delle strade provinciali e quant'altro vien prescritto da questo regolamento.

Della sorveglianza delle strade.

Art. 49. Spetta alla Deputazione provinciale di invigilare sulle strade provinciali, e le invigila, non solo direttamente, ma ancora col mezzo dei deputati locali, e dell'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 50. I deputati locali sono nominati dalla Deputazione provinciale, e saranno in rapporto diretto con essa per mezzo del presidente della Deputazione medesima. Le di loro funzioni sono gratuite. Essi durano in carica tre anni, e possono sempre confermarsi.

Art. 51. La Deputazione locale invigilerà all'esatto adempimento degli obblighi contratti dagli appaltatori, costruttori o manutentori, ed alla fine di ogni trimestre invierà direttamente alla segreteria della Deputazione provinciale un attestato, che indichi il tratto di strada sottoposto alla sua vigilanza, il suo stato viabile, se vi siano difetti o contravvenzioni, e quali, ed a chi imputabili.

Art. 52. I deputati locali associeranno l'ingegnere provinciale nelle visite trimestrali delle strade, e nelle altre visite per accertare i danni cagionati da cause straordinarie, nelle misure dei lavori, e nella collaudazione. L'intervento di un solo dei deputati sarà sufficiente. Qualora i deputati locali, quantunque a tempo invitati, non fossero presenti, l'ingegnere provinciale procederà da se solo ai proprii incumbenti, e farà menzione nel verbale della non presenza dei deputati locali, comprovando l'invito fatto a tempo opportuno.

Art. 53. Nelle visite ordinarie o straordinarie ed altre verifiche, l'Uffizio tecnico, a tempo opportuno, darà avviso alla Deputazione locale del giorno, dell'ora, e del luogo in cui comincierà la visita. Ove lo stimi, potrà anche avvisarne lo appaltatore. I deputati locali saranno invitati con lettera dell'ingegnere alla dimora di loro da ricapitarsi a mezzo dei rispettivi sindaci, ed in modo che l'invito pervenga a loro due giorni prima di quello in cui dovranno farsi le verifiche. Nei casi di urgenza, l'invito potrà farsi nel giorno stesso della verifica.

Art. 54. Le Deputazioni locali possono anche sole, e senza la compagnia dell'ingegnere incaricato eseguire le visite ordinarie. Debbono poi eseguirle da se sole, quando il trimestre fosse per compiersi e l'Uffizio tecnico non avesse ancora fissato il convegno di cui all'articolo precedente.

Art. 55. Esse alla fine di ogni trimestre invieranno direttamente alla segreteria della Deputazione provinciale un certificato che indichi il tratto di strada visitato, il suo stato viabile, se vi siano difetti o contravvenzioni, e quali, ed a chi imputabili.

Art. 56. Indipendentemente da quello dei deputati locali, l'Ufficio tecnico, ove non vi siano osservazioni in contrario, rilascierà nella stessa epoca indicata nell'articolo precedente un altro certificato secondo il modo attualmente in uso, ai piedi del quale indicherà se alla visita trimestrale intervenne il deputato locale, di cui, tanto nell'affermativa, quanto nella negativa, declinerà il nome.

Art. 57. In vista dei due certificati del deputato e dell'Uffizio tecnico, la Deputazione disporrà la liberanza dell'estaglio trimestrale convenuto nel contratto di appalto.

Ove manchi uno dei due certificati, la liberanza non potrà aver luogo. Ben vero, se quello del deputato locale non fosse pervenuto 15 giorni dopo l'epoca stabilita dall'articolo 55, la liberanza sarà tratta sul solo certificato dell'Uffizio tecnico.

La Deputazione, malgrado il pervenimento de' due certificati, può rifiutare la liberanza dell'estaglio trimestrale quando abbia sospetti valevoli sul regolare mantenimento della strada.

Art. 58 Se per inadempimento degli obblighi contrattuali, o per mancanze rinvenute sulla strada, o per contravvenzioni al presente regolamento imputabili allo appaltatore, l'Uffizio tecnico stimasse non rilasciare il certificato di cui all'art. 56, dovrà farne rapporto alla Deputazione provinciale, manifestando i provvedimenti che avrà adottati a carico dell'appaltatore.

Art. 59. In occasione di danni cagionati da cause straordinarie, l'ingegnere capo, appena ricevutone l'avviso dall'appaltatore, nel più breve termine possibile, inviterà la Deputazione locale ad assistere alla verifica o misura di essi. — Le operazioni eseguite, ed i danni verificati saranno consacrati in apposito verbale, sottoscritto dalla Deputazione locale, dall'ingegnere incaricato e dall'appaltatore.

Art. 60. Il verbale, corredato della stima dei danni, sarà dall'Uffizio tecnico inviato alla Deputazione provinciale, la quale approverà, se lo stimi, la spesa, ed autorizzerà i lavori di riparazioni. Senza questa autorizzazione i lavori non potranno intraprendersi.

Art. 61. Qualora però i danni verificati avessero interrotto o potessero interrompere il transito, o renderlo pericoloso minacciando la caduta di qualche frana o il crollamento di qualche opera d'arte, l'ingegnere incaricato, udito il parere della Deputazione locale, farà immediatamente eseguire quei lavori che reputerà atti a render libero il transito e a tutelare la sicurezza pubblica e l'interesse dell'Amministrazione, rendendone immediatamente conto alla Deputazione provinciale.

Art. 62. Per la sorveglianza delle strade comunali e consorziali provvederanno i comuni e le rappresentanze consortili. — La Deputazione provinciale però esercità, per mezzo dell'Uffizio tecnico, l'alta sorveglianza sul servizio e sul mantenimento delle strade comunali obbligatorie e consorziali.

Dei lavori detti ad ordine e di quelli che si eseguono in economia sulle strade provinciali consortili e comunali.

Art. 63. Diconsi lavori *ad ordine* quelli o di costruzione, o di riparazione, o di mantenimento, che si affidino, o ad un appaltatore, o a qualunque altra persona riconosciuta del mestiere, senza formalità d'incanti, e sotto la sorveglianza dell'Uffizio tecnico.

Diconsi lavori *in economia* gli altri poi che si eseguono da operai a soldo dell'Amministrazione, e sotto la immediata direzione dell'Uffizio tecnico.

Art. 64. I due sistemi non possono adottarsi, se non quando i lavori non eccedono le lire 500 per le opere comunali e le lire 3000 per quelle provinciali. Oltrepassando le predette somme rimangono in piena osservanza le disposizioni contenute negli articoli 128 e 198 della legge comunale e provinciale.

Art. 65. I lavori ad ordine, quando siano di costruzione o di riparazione, non debbono mai eccedere la cifra del progetto, e, quando siano di mantenimento, quella che era stata preveduta nel capitolato di appalto.

Art. 66. Il prezzo dei lavori ad ordine, nei limiti stabiliti dal progetto o dal capitolato, si pagano alla fine di ogni quindicina: quando siano di costruzione o di riparazione, in vista dei certificati rilasciati dall'ingegnere incaricato, vidimati dalla Deputazione locale o dal delegato consortile addetto all'opera o alla strada cui i lavori si riferiscono, e vistati in ultimo dall'ingegnere capo.

Art. 67. Allorchè i lavori si conducono in economia, la mercede per la mano d'opera si paga direttamente agli operai o ai fornitori dei materiali provvisti, dal tesoriere alla fine d'ogni settimana, in vista delle note che gli perverranno, e che saranno rilasciate dall'ingegnere incaricato col visto dell'ingegnere capo, e vidimato dal segretario della Deputazione o del segretario del Consiglio di amministrazione del consorzio, se i lavori riguardino un'opera consortile. Un duplicato di questa note che l'ingegnere capo o l'ingegnere direttore del consorzio certificheranno di essere state soddisfatte a cura dei medesimi, e lo stesso giorno dell'eseguito pagamento, sarà inviato al presidente della Deputazione provinciale o del Consiglio d'amministrazione, secondo che l'opera o la strada sia provinciale o consortile.

Art 68. Perchè i pagamenti settimanali dei lavori in economia non soffrano il ritardo che le formalità ordinarie di contabilità richiedono, sarà aperto un credito a favore dell'ingegnere capo o dell'ingegnere direttore del consorzio sulla cassa provinciale o consortile fino alla concorrenza di quella somma che la Deputazione o il Consiglio di amministrazione, volta per volta, reputerà sufficiente. Le note di cui all'articolo precedente terranno luogo di mandato, e giustificheranno l'esito, il duplicato di esse servirà di liberanza all'uffizio contabile dell'Amministrazione.

Art. 69. Tanto nei lavori ad ordine, quanto in quelli in economia, la responsabilità dell'ingegnere incaricato o dell'ingegnere direttore di un consorzio, che naturalmente è insita al rispettivo ufficio, si estende fino a garentire l'esatta esecuzione e la bontà dei lavori medesimi, per modo che essi, oltre la garentia cui son tenuti in forza dell'articolo 1639 del Codice civile, in qualunque epoca rispondono *de proprio* di qualunque frode o di qualsiasi danno a scapito dell'Amministrazione.

Art. 70. I deputati locali o i delegati consortili, quand'anche i lavori si conducano ad ordine o in economia, sono sempre tenuti a firmare gli scandagli, o i libretti, ed a rilasciare i certificati.

Disposizioni generali.

Art. 71. L'uffizio del Genio civile provinciale redigerà i capitolati generali, che comprenderanno le condizioni generali degli appalti e l'indicazione degli oneri contrattuali.

Art. 72. A seconda dei contratti, al rispettivo capitolato generale sarà alligato l'altro speciale da compilarsi per ciascun lavoro. I capitolati generali saranno approvati dalla Deputazione provinciale, e saranno obbligatorii, non solo per la provincia, ma ancora pei comuni e pei consorzii.

Art. 73. Gli appalti ora esistenti per la manutenzione delle strade provinciali a prezzo chilometrico saranno rimpiazzati, a misura che avranno termine, colle norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 74. Terminato un contratto si procederà coi regolamenti ora in vigore in questa provincia alla consegna della strada al nuovo appaltatore, trattandosi di strada provinciale, ed all'Amministrazione del Consorzio, trattandosi di strada speciale. Fatta la liquidazione delle mancanze da imputarsi a carico dell'appaltatore ultimo consegnante, col di loro valore si procederà subito alla remissione e riparazione della strada in modo normale per essere così mantenuta in avvenire. Questi lavori saranno fatti a cura dell'uffizio del Genio civile provinciale, e colla sorveglianza della Deputazione locale, dal novello appaltatore, trattandosi di strada provinciale, e dall'Amministrazione del consorzio, trattandosi di strada speciale addivenuta consortile.

Art. 75. Il presente regolamento avrà vigore per un quadriennio in via di esperimento, salvo al Consiglio il confermarlo o modificarlo in base all'esperienza della sua utilità, anche prima del quadriennio; ed all'uopo la Deputazione provinciale presenterà al Consiglio le sue proposte.

Approvato in via d'urgenza dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del 13 maggio 1873.

Il Prefetto presidente: A. BERTINI.
Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. DEVINCENZI.

Con R. decreto 4 giugno 1873 il verificatore di pesi e misure di 7ª classe Fiorelli Emilio fu richiamato dall'aspettativa a far tempo dal 1° luglio successivo.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Ricolto dei Bozzoli nell'anno 1873.

Circolare *ai Signori Prefetti, Presidenti dei Comizi agrarii e delle Camere di commercio.*

ROMA, addì 5 luglio 1873.

Comunico alla S. V. le notizie che mi sono pervenute dalle Amministrazioni provinciali sul ricolto dei bozzoli nell'anno 1873 (*).

Mancano, gli è vero, le informazioni per qualche provincia, ma il complesso delle notizie è tale da rendere un'idea bastantemente esatta della produzione ottenuta.

Le intemperie della stagione cagionarono in gran parte la diminuzione del prodotto; ma siccome risultava che vi avesse concorso anche l'imperfetto schiudimento del seme serico giapponese, così questo Ministero fu sollecito d'investigare qual grado di credibilità poteva avere questo fatto, ed ordinava che fosse eseguita un'inchiesta presso la stazione bacologica di Padova. A quest'uopo invitava, a mezzo delle prefetture, i possessori di cartoni giapponesi imperfettamente schiusi di spedirli colle debite osservazioni al predetto stabilimento. La Commissione a cui fu affidato quest'incarico, e della quale fanno parte il nostro Ministro a Jeddo, il console giapponese a Venezia ed il direttore della stazione suddetta darà al Governo ed al paese una precisa notizia del come stia la cosa; il che sarà di guida pei provvedimenti da prendersi.

Voglia frattanto la S. V. dare pubblicità al presente lavoro riassuntivo, per norma degli agricoltori e del commercio.

Il Ministro: CASTAGNOLA.

(*) Le notizie cui accenna la circolare sono pubblicate in un Supplemento al presente numero.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
Direzione provinciale di Roma.

Roma, addì 9 luglio 1873.

In conseguenza al nuovo orario delle ferrovie che va in attuazione domani 10 corrente, mi pregio rimettere un'esatta nota a codesta onorevole redazione delle ore utili d'impostazione delle corrispondenze nella buca di quest'Uffizio centrale per le varie linee:

Linea di Fuligno, soltanto 6 antim.

Linea di Firenze, Alta Italia ed Estero 8 30 antim.

Linea di Civitavecchia, Livorno, Maremma e Sardegna 10 15 antim.

Linea di Civitavecchia soltanto 6 ant. e 5 pom.

Linea di Firenze, Alta Italia, e circondario di Viterbo ed Estero 8 30 pom.

Linea Roma, Monte Rotondo e Viterbo 3 20 pom.

Linea di Frascati 6 antim., 10 15 antim. e 5 pomeridiane.

Linea di Napoli e Sicilia 4 30 e 8 30 ant.

Linea Roma Ceprano ore 4 pom.

Linea di Napoli e provincie meridionali ore 10 pomeridiane.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

A Londra è stata pubblicata la convenzione tra S. M. la regina d'Inghilterra e lo Scià di Persia per la continuazione del sistema di comunicazione telegrafica tra l'Europa e le Indie attraverso alla Persia. La convenzione fu conchiusa e scritta nelle lingue inglese e persiana a Teheran nello scorso mese di dicembre.

S. M. l'imperatore Guglielmo di Germania, dopo la cura balnearia di Ems, si recherà, dicesi, a Gastein. I giornali prussiani dicono che il principe Bismarck non vi andrà; infatti la *Provinzial Correspondenz* scrive che il cancelliere imperiale non si muoverà dalle sue terre sino alla fine d'autunno.

Il *Reichsanzeiger*, foglio ufficiale dell'impero germanico e del regno di Prussia, pubblica la legge sulla istituzione di un ufficio imperiale ferroviario *(Reichs-Eisenbahn-Amt)*, autorità centrale permanente, composta di un presidente, di consiglieri e, all'uopo, di commissari ferroviari. A quest'ufficio spetta: sorvegliare sull'ordinamento ferroviario; provvedere alla esecuzione delle leggi relative alle strade ferrate; provvedere ad allontanare e riparare gli inconvenienti e i difetti che si manifestassero nello stato e nell'esercizio delle ferrovie, ecc.

I giornali parigini contengono interminabili particolari sull'arrivo dello Scià di Persia in quella città. Il ricevimento, secondo che ne scrive il *Journal Officiel*, avvenne, giusta gli usi diplomatici e le tradizioni di ospitalità che onorano la Francia e la città di Parigi.

Fu il maresciallo presidente della repubblica accompagnato dal ministro degli affari esteri, che ricevette S. M. Nasser Eddin e gli presentò il prefetto della Senna ed il prefetto di polizia. Il corteggio traversò il bosco di Boulogne. Alle fortificazioni, il generale Ladmirault, governatore di Parigi, col suo stato maggiore, aspettava S. M. per salutarla. Il corpo municipale fu presentato a S. M. davanti all'Arco di Trionfo.

Il sovrano di Persia ed il presidente della repubblica hanno poscia percorso il gran viale dei Campi Elisi per recarsi al palazzo del Corpo legislativo scelto per la residenza dello Scià durante il di lui soggiorno a Parigi.

Una folla immensa affluiva con rispettosa premura lungh'esso tutte le contrade battute dal corteo salutandolo con acclamazioni.

La *Patrie* scrive che il 5 corrente il Consiglio superiore del commercio adottò in massima, dopo una lunga discussione, l'imposta sui tessuti. Adottò pure un emendamento del signor Kolb-Bernard, col quale si domanda al governo di fare degli studi preliminari su tale imposta. Il signor De La Bouillerie promise di sentire il parere del Consiglio superiore, quando sia terminato il lavoro del governo sulla tassazione. Nella prossima seduta il Consiglio sarà consultato sulla tassa da mettersi ai giornali. La Sottocommissione del bilancio incaricata di esaminare il bilancio della guerra ha proposto, d'accordo col ministro, una riduzione di 20 milioni sopra oggetti di fornitura e di viveri, ma è inesatto che la Commissione del bilancio abbia già deliberato a questo proposito. Del resto, credesi che le riduzioni proposte saranno accettate.

Lo stesso giornale riferisce che il signor Laboulaye doveva presentare prossimamente la relazione e il progetto di legge sull'istruzione primaria. Questo progetto contiene innovazioni tali che non mancheranno certamente di provocare ardenti discussioni. Una di queste innovazioni particolarmente merita di essere accennata. È una disposizione per la quale la collazione dei gradi non sarà più esclusivo diritto della Università dello Stato. Le Università libere avranno lo stesso privilegio, e ciò in tutte e quattro le Facoltà. Alcuni innovatori volevano anche che tali Università, quali esse si fossero, potessero esercitare un tal diritto soltanto in virtù della loro esistenza, in nome della libertà d'insegnamento. Le discussioni furono vivissime. E si fermarono alla disposizione che il diritto di collazione dei gradi sarebbe accordato alle Facoltà libere quando saranno dichiarate di utilità pubblica da una legge speciale. Le Università libere verranno dunque equiparate alle Facoltà dello Stato, colla condizione però che adempiranno agli stessi obblighi sia per il numero delle cattedre, sia per la qualità dei professori.

Senato del Regno.

Il Senato è convocato in seduta pubblica per sabato 12 corrente alle ore 3 pomeridiane.

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Camera dei Deputati.

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica posdomani sabato 12 corrente alle ore due pomeridiane *per comunicazioni del Governo.*

Il Presidente: G. BIANCHERI.

CONVITTO NAZIONALE DI SALERNO.
Avviso di concorso a quattro posti semigratuiti.

Nel giorno 11 del prossimo mese di agosto avranno luogo presso questo R. Liceo gli esami di concorso per quattro posti semigratuiti vacanti nel Convitto Nazionale.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dove presentare al rettore del Convitto:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita da cui risulti che nel tempo del concorso non oltrepassi il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni di questo o di altro Convitto governativo;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studi fatti, dal quale costi che ha compiuto gli studi elementari;

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticce;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il giorno 27 del mese di luglio, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano ed in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale verte su tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti.

L'alunno che vincerà il posto semigratuito, avrà diritto a goderlo sino al termine del corso secondario; può però incorrere nella perdita del medesimo pei motivi accennati nell'art. 21 del regolamento suddetto.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.
Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 luglio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al banco num. 836 nel comune di Pescara, provincia di Chieti, coll'aggio lordo medio annuale di lire 2690 94.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5786, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 3 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. MELLO.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 9.

Il discorso pronunziato da Kryger, deputato schlesvighese, nel Parlamento prussiano, produsse nell'Alsazia e nella Lorena una grande impressione. Gli emigrati di queste provincie, residenti a Parigi, spedirono a Kryger un indirizzo di ringraziamento e gli furono inoltre indirizzate molte lettere di congratulazione e di simpatia.

Londra, 9.

Alla Camera dei Comuni, Richards propose che il governo tratti colle potenze estere per migliorare le leggi internazionali e stabilire un sistema permanente d'arbitrato. Gladstone ed Enfield hanno combattuto questa proposta, la quale però fu approvata dalla Camera con 98 voti contro 88.

Hongkong, 9.

La regia pirocorvetta *Governolo* è arrivata a Shangai. Tutti a bordo godono buona salute. La corvetta partirà fra breve per Nagasaki.

New-York, 8.

Oro 115 5/8.

Berlino, 9.

Il ministro di Germania presso la Corte di Bruxelles, signor Di Balan, fu nominato segretario di Stato al ministero degli affari esteri col grado di ministro di Stato prussiano.

Parigi, 9.

Avendo l'incaricato d'affari di Persia comunicato ufficialmente al Nunzio pontificio l'arrivo dello Scià a Parigi, il Nunzio, in nome del corpo diplomatico, espresse il desiderio di presentare i suoi omaggi allo Scià. S. M. ricevette infatti oggi il corpo diplomatico.

L'*Univers* dice che questo ricevimento fu il più lungo e il più brillante di quanti ricordi il ministero degli affari esteri, poichè durò un'ora e mezza. Lo Scià parlò con tutti i diplomatici sia personalmente, sia col mezzo di Malcolm Kan. Egli si rivolse al Nunzio con particolare benevolenza e gli domandò numerosi dettagli sul Papa, sulla sua salute e sulle sue abitudini; quindi, facendo allusione all'incidente di Bruxelles, disse: « Voi non siete il primo Nunzio ch'io vedo. »

Lo Scià espresse nuovamente all'ambasciatore d'Inghilterra la sua riconoscenza per l'accoglienza ricevuta dalla regina. Parlò nello stesso senso coll'ambasciatore di Russia. Al ministro di Danimarca disse: « Benchè io non sia andato a Copenaghen, ho stabilito tuttavia relazioni amichevoli colla famiglia reale, poichè feci la conoscenza della granduchessa di Russia e della principessa di Galles.

BORSA DI VIENNA — 9 luglio.

	8	9
Mobiliare	232 25	228 50
Lombarde	191 75	192 —
Banca anglo-austriaca	188 50	185 50
Austriache	341 —	341 —
Banca Nazionale	986 —	987 —
Napoleoni d'oro	8 94	8 95
Cambio su Parigi	43 90	44 —
Cambio su Londra	112 25	112 40
Rendita austriaca	73 80	73 80
Id. id. in carta	68 75	68 70
Banca italo-austriaca	45	— —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI PARIGI — 9 luglio.

	8	9
Prestito francese 5 0/0	91 95	91 95
Rendita id. 3 0/0	55 47	56 50
Id. id. 5 0/0	91 10	91 15
Id. italiana 5 0/0	61 90	61 75
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 15/16	92 7/8
Ferrovie Lombardo-Venete	442 —	441 —
Banca di Francia	4235 —	4245 —
Ferrovie Romane	— —	90 —
Obbligazioni Romane	159 —	159 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	187 75	188 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	12 —	12 1/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	480 —
Azioni id. id.	767 —	— —
Londra, a vista	25 53	25 51 1/2
Aggio dell'oro per mille	5 —	5 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 9 luglio.

	8	9
Austriache	204 —	204 1/2
Lombarde	115 1/4	115 1/2
Mobiliare	137 —	136 1/4
Rendita italiana	61 1/2	60 3/4
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	51 5/8	51 3/4

BORSA DI LONDRA — 9 luglio.

	8	9
Consolidato inglese	93 —	92 7/8
Rendita italiana	60 7/8	60 3/4
Turco	54 5/8	54 5/8
Spagnuolo	20 —	20 1/4

BORSA DI FIRENZE 10 luglio.

Rendita 5 0/0	69 87	fine mese
Napoleoni d'oro	22 81	contanti
Londra 3 mesi	28 59	»
Francia, a vista	113 30	»
Prestito Nazionale	70 75	nominale
Azioni Tabacchi	822 1/2	fine mese
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2205 —	»
Ferrovie Meridionali	462 —	nominale
Obbligazioni id.	222 1/2	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1629 1/2	fine mese
Credito Mobiliare	977 —	»
Banca Italo-Germanica	490 —	nominale
Banca Generale	— —	

Debole.

Fogli di Supplemento al presente numero contengono le tabelle A, B, C del Bilancio di prima previsione per l'anno 1873 (Entrata e Spesa), e la Relazione sul Ricolto dei Bozzoli nell'anno 1873.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 9 luglio 1873 (ore 16 13).

Calma in terra e mare con dominio venti leggeri di nord; cielo nuvoloso in gran parte d'Italia centrale ed in alcuni punti della settentrionale; nebbioso sul golfo di Napoli e presso il Gargano; sereno altrove; barometro sceso in media di 2 mill. in quasi tutta l'Italia; iersera e stanotte temporali con forti scariche elettriche lungo le coste adriatiche da Venezia al Gargano; ieri per un'ora circa forti colpi di nord e nord-est a Procida.

Il tempo mantiensi in generale buono, ma disposto a temporali locali con venti freschi in qualche punto del Tirreno.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 9 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	Osservazioni diverse
Barometro	762 5	761 5	760 8	761 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	24 5	31 0	30 5	24 5	TERMOMETRO
Umidità relativa	64	38	37	57	Massimo = 32 8 C. = 25 7 R.
Umidità assoluta	14 63	12 79	19 97	12 97	Minimo = 20 2 C. = 16 1 R.
Anemoscopio	N. 8	O. 0	SO. 10	N. 11	
Stato del cielo	8. cirri e strati sparsi	4. cirro-cum.	9. bello, qualche cirro	8. strati	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 10 luglio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	67 67	67 62	67 67	67 62	— —	— —	—
Detta detta 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi			— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0			—	—	— —	—	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	513 —	512 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73		72 80	72 60	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		71 20	71 —	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 30	70 25	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000		— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	2050	2035	2060	2045	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	— —	508 —	507 50	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	493
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	100
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	516 —	515 —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —		—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	405 —	401	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	169 —	167 —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca									

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	—	— —	— —
Marsiglia	90	112 35	112 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 55	28 52	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 72	22 68	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 69 82, 69 85, 70, 70 05 piccoli pezzi contanti; 69 85, 69 90 fine.
Prestito Blount 71 20.
Id. Rothschild 70 25.
Banca Romana 2035 cont.
Banca Generale 507 50, 508, 508 1/4 fine.
Comp. Fond. Ital. 170, 169, 168 75 cont.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.
Il Sindaco: A. PIERI.

SITUAZIONE del dì 30 del mese di Giugno 1873

DELLA SOCIETÀ DI CREDITO DENOMINATA

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO MOBILIARE ITALIANO

con sede in Firenze.

CAPITALE.

Voce		Importo
Capitale sociale nominale	L.	50,000,000 »
Totale delle azioni	N.	100,000 »
Valore nominale per azione	L.	500 »
Azioni da emettersi — Numero	N.	—
Azioni da emettersi — Importo	L.	—
Saldo di azioni emesse	»	10,000,000 »
Capitale effettivamente versato	»	40,000,000 »

ATTIVO.

Voce		Importo
1. Numerario effettivo esistente nelle casse delle sedi e delle succursali	L.	4,541,774 42
2. Cambiali scontate in portafoglio e scadenti nel trimestre dal giorno d'oggi	»	1,733,121 19
3. Idem idem a più lunga scadenza	»	2,650,519 »
4. Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, dalle provincie e dai comuni	»	—
5. Idem sopra deposito di titoli privati	»	—
6. Idem sopra deposito di merci	»	—
7. Effetti da incassare per conto terzi	»	65,453 25
8. Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,571,297 75
9. Titoli dello Stato: valore nominale L. 9,951,533 64 — Prezzo d'acquisto	»	7,566,854 69
10. Idem delle provincie e dei comuni: valore nominale L. 5,177,625 — Prezzo d'inventario	»	3,875,975 »
11. Buoni del Tesoro	»	—
12. Azioni ed obbligazioni con guarentigia governativa	»	10,613,674 32
13. Idem senza guarentigia	»	52,706,650 60
14. Conti correnti con frutto	»	13,677,877 50
15. Idem senza frutto	»	653,557 38
16. Depositi di titoli a cauzione	»	49,173,032 54
17. Idem liberi e volontari	»	77,811,157 76
18. Debitori diversi per titoli senza speciale classificazione	»	9,914,101 10
19. Effetti in sofferenza	»	256,398 45
20. Valore dei mobili esistenti (od altre spese di 1° stabilimento)	»	284,782 90
TOTALE delle attività	L.	237,125,228 03
Interessi 1° semestre 1873 s/ n° 100/m azioni sociali L. 1,200,000 » — Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: di 1° stabilimento 1889 » 3,236 18; d'ordinaria amministrazione » 443,004 36; interessi passivi dei conti correnti » 927,837 03; perdite durante l'esercizio » —		2,574,077 57
	L.	239,699,305 60

PASSIVO.

Voce		Importo
1. Capitale effettivamente versato	L.	40,000,000 »
2. Conti correnti a interesse	»	32,701,726 93
3. Idem senza interesse	»	2,796,158 15
4. Debiti ipotecarii sugli stabili di proprietà dell'Istituto	»	—
5. Sovvenzioni avute su fondi pubblici	»	3,411,312 »
6. Accettazioni cambiarie	»	1,802,230 »
7. Depositanti per depositi a cauzione	»	49,173,032 54
8. Idem idem liberi e volontari	»	77,811,157 76
9. Creditori diversi per titoli senza speciale classificazione	»	8,672,865 98
10. Fondo di riserva	»	2,578,124 86
11. Servizio semestrale di titoli diversi	»	4,177,277 52
12. Maggior valore dei titoli risultante fra le valutazioni precedenti e quella al 31 dicembre 1872	»	13,792,878 02
TOTALE delle passività	L.	237,005,763 75
Rimanenza profitti dell'esercizio 1872 L. 65,806 23 — Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione: Interessi attivi » 2,250,276 04; Sconti e provvigioni » 229,023 81; Utili durante l'esercizio » 148,435 77		2,693,541 85
	L.	239,699,305 60

3536

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

Avviso d'asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 25 luglio 1873 alle ore 11 antimeridiane si procederà in Capua, avanti il Direttore territoriale d'artiglieria e nel locale della Direzione suddetta, situato nel Regio Arsenale, al 1° piano, alla seguente provvista per mezzo di pubblici incanti, cioè:

Lotto unico.

Rame diverso (*Tombak*) *per bossoli, chilogr.* 20,000 *per L.* 92,000.

La consegna si farà nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni novanta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni 15 i fatali pel ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o delle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 9200 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle ore 10 antimeridiane del giorno 25 luglio 1873.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli Uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua, addì 5 luglio 1873.

Per la Direzione
Il Segretario: G. DE GENNARO.

3676

SOCIETÀ DELLE CARTIERE MERIDIONALI

Per deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione della Società delle Cartiere Meridionali nella sua seduta del 9 giugno corrente, è convocata un'assemblea generale degli azionisti di detta Società pel giorno di domenica 27 luglio prossimo, all'una pomeridiana, nella nuova sede della Società, via Monteoliveto, numero 37.

Ordine del giorno:

Nomina di tre amministratori a senso delle facoltà sanzionate dagli articoli 17 e 18 degli statuti sociali.

Napoli, 27 giugno 1873. 3304

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI FORLÌ -- COMUNE DI RIMINI

Seconda estrazione semestrale
di 5 delle 2190 obbligazioni

al portatore, di L. 500 ciascuna al 5 per cento, emesse dal Municipio pel prestito di L. 800,000, contratto colla ditta *Figli di Laudadio Grego di Verona*, da estinguersi in anni 50, di cui al rogito del notajo riminese signor dottor Alberto Leonardi, sotto la data del 9 marzo 1872.

Numeri delle obbligazioni estratte.

1ª Obbligazione	N.	89
2ª »	»	360
3ª »	»	2093
4ª »	»	959
5ª »	»	605

L'estrazione si è eseguita dalla Giunta municipale in concorso dei tre consiglieri eletti dal Consiglio nella tornata 6 dicembre 1872.

I possessori delle obbligazioni estratte sono diffidati della percezione dei relativi frutti.

Le obbligazioni estratte ed i *coupons* d'interessi di lire 12 50 ciascuno saranno pagati qui alla Cassa comunale, a Verona presso la ditta *Figli di Laudadio Grego*, ed in altre piazze presso i corrispondenti della stessa ditta, senza alcuna ritenzione ed aggravio.

Dalla residenza municipale, il 1° luglio 1873.

Il Sindaco: P. FAGNANI.
F. TURCHI, *Segretario munic. Capo.*

3537

19me BILANCIO

DELL'AMMINISTRAZIONE COINTERESSATA DELLE REGIE MINIERE E FONDERIE DEL FERRO DI TOSCANA

dal dì 1° Luglio 1869 al 30 giugno 1870.

ATTIVO.

Voce		Importo
Contanti nella Casse	L.	124,980 19
Effetti in portafoglio	»	157,019 80
Debitori diversi	»	568,406 22
Merci, generi e materie prime in essere	»	819,170 84
Costruzioni nuove, masserizie, macchine, mobilia, ecc., costituenti il patrimonio degli Stabilimenti	»	1,050,967 43
Demanio dello Stato: Conto compensazioni (conto di contanti) L. 75,600 »; Conto pigioni di locali (conto di contanti) » 3,229 71		78,829 71
Conto spese da essere a carico degli utili degli anni futuri	»	160,356 68
Conto spese per il pagamento dei *coupons*	»	1,877 28
Imprestito Nazionale (nominale L. 184,200)	»	165,894 »
Utili sperabili	»	1,726,940 07
Scandagli per la Darsena a Rio	»	2,332 12
	L.	4,856,704 34

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Demanio dello Stato		L. 3,541,120 79
Conto capitale in generi ricevuto all'epoca delle consegne	L. 703,614 93	
Conto capitale permanente in masserizie, macchine e mobili	» 297,273 24	
Conto costruz. approvate e restauri previsti all'epoca delle consegne	» 743,513 92	
Fondo di riserva	» 73,920 »	
Conto differenza di canone da pagarsi in ordine all'art. 6° del contratto 16 ottobre 1858	» 1,506,385 99	
Conto canone per le somme resultate dai bilanci (conto di contanti)	» 216,412 71	
	L. 3,541,120 79	
Tesoro dello Stato		» 943,609 21
Conto capitale fruttifero per sole L. 252,000.	L. 516,600 »	
Conto differenza imprestito da pagarsi in ordine all'art. 6° del contratto 16 ottobre 1858	» 220,554 08	
Conto ritenuta sugli stipendi e pensioni degli impiegati	» 435 05	
Conto differenza imprestito per le somme accreditate al Tesoro giusta i bilanci (conto di contanti)	» 206,020 11	
	L. 943,609 24	
Cartelle di godimento		» 8,673 82
Buoni fiduciarj all'Elba		» 10,174 30
Creditori diversi		» 122,039 43
Utili dell'esercizio 1869-70 ripartiti come appresso		» 231,086 76
Al fondo di riserva	L. 6,720 »	
A spese per il pagamento dei *coupons*	» 1,877 28	
Al Demanio in conto canone dell'esercizio 1869-70	» 222,489 48	
	L. 231,086 76	
		L. 4,856,704 34

Visto — *L'Amministratore*
LUIGI VIVARELLI.

Dalla Ragioneria dell'Amministrazione Generale
Livorno, 28 dicembre 1870.

Il Ragioniere
SILVIO BELLI.

DIMOSTRAZIONE DEL CONTO AVANZI E DISAVANZI

PROFITTI.

Voce		Importo
Da minerale andante	L.	63,661 90
» minerale di gettate	»	62,830 66
» puletta di ferro	»	12 25
» ferro crudo o ghisa	»	95,749 79
» getti di ferro	»	6,615 08
» ferri sodi o sottili	»	20,738 80
» prodotti dei mulini dell'Amministrazione	»	9,578 64
» carbon vegetale	»	29,421 10
» ricavato di divisa estera e interessi	»	10,031 38
» interessi e premj dell'Imprestito Nazionale	»	9,446 18
» Demanio (conto compensazioni in ordine all'art. 6° del contratto 16 ott. 1858)	»	15,120 »
» diversi conti per differenze di saldi	»	18,041 87
	L.	340,747 10

PERDITE.

Voce	Parziali	Totali
Perdita sul ferro cilindrato vecchia rimanenza		L. 8,459 02
Differenza di cambi e interessi come appresso		» 45,645 67
Sconti, interessi, ecc.	L. 3,852 69	
Interessi accreditati al R. Governo	» 40,906 18	
Abbuoni diversi	» 886 80	
	L. 45,645 67	
Ammortizzazioni diverse, come appresso		» 26,215 88
Sopra i capitali fissi	L. 11,014 62	
Sopra il conto spese in lavori da essere a carico degli utili degli anni futuri	» 15,201 26	
	L. 26,215 88	
Spese d'amministrazione generale		» 18,000 »
A diversi conti per differenze di saldi		» 11,339 77
A utili dell'esercizio 1869-70		» 231,086 76
		L. 340,747 10

Visto — *Per la Commissione*
M. SANTI.

Dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse
Approvato in relazione al dispaccio del 18 giugno 1873, n° 30288-7808.

Per copia conforme
Per il Direttore Capo della 7ª Divisione
F. P. BADAMI.

3528

BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 14 Giugno 1873. — CONTABILITA' GENERALE

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario immobilizzato	Lit. 21,742,000 »	
» disponibile	» 11,322,814 86	33,064,814 86
Biglietti Banca Nazionale		Lit. 71,677,185 »
Portafoglio		» 68,014,270 86
Anticipazioni		» 30,278,940 94
Pegni di ... oggetti preziosi	Lit. 10,470,494 »	
metalli rozzi	» 161,187 »	
pannine nuove ed usate	» 1,999,478 »	11,831,159 »
Fondi pubblici		» 18,092,260 »
Immobili		» 4,785,594 72
Effetti all'incasso		» 629,471 59
Premio sopra accollo. Prestito Nazionale. Provincia di Napoli		» 1,036,052 28
Prestiti diversi		» 12,539,519 94
Depositi di Titoli e valute metalliche		» 14,851,395 29
Debito Pubblico — Servizio di Cassa		» 159,576 96
Spese		» 1,673,163 98
Diversi		» 7,209,888 48
		Lit. 275,843,302 90

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi		Lit. 193,637,344 41
Mandati e delegazioni a pagarsi		» 575,716 48
Conti correnti semplici — disponibili	Lit. 5,293,425 96	
» non disponibili	» 945,281 31	
» ad interesse	» 8,232,868 75	
» per risparmi	» 7,883,298 49	22,354,874 50
Servizi di cassa — Consorzio Nazionale	» 2,180 91	
» Provincia di Napoli	» 33,580 44	
» Idem di Salerno	» 144,165 78	
» Ricevitorie provinciali	» 2,305,856 50	2,485,783 63
Banco di Sicilia C/C.		» 60,070 55
Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata		» 5,402,000 »
Patrimonio — del Banco	Lit. 30,000,000 »	
» della Cassa di Risparmio	» 123,428 »	30,123,428 »
Fondo di riserva		» 2,808,257 84
Depositanti di titoli e valute metalliche		» 14,851,395 29
Benefizi		» 2,742,032 10
Diversi		» 801,400 10
		Lit. 275,843,302 90

Visto
Il Direttore Generale
G. COLONNA.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale Reggente
R. PUZZIELLO

3449

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 31 Maggio 1873.

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali	L. 113,148,978 57	
Esercizio delle Zecche dello Stato	» 13,441,814 49	126,590,793 06
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866)		L. 36,450,250 »
Portafoglio		» 246,216,717 56
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali		» 42,743,721 79
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1856)		» 129,280 48
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 950 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870, 16 giugno 1871 e 19 aprile 1872		» 740,000,000 »
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870)		» 50,000,000 »
Tesoro dello Stato. — Conto anticipazione di 40 milioni (Regi decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865)		» 40,000,000 »
Conversione del Prestito Nazionale, conto in contanti		» 38,308,215 02
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva		» 20,000,004 70
Immobili		» 7,919,821 76
Effetti all'incasso in conto corrente		» 952,629 52
Azionisti, saldo azioni		» 69,990,200 »
Debitori diversi		» 5,009,696 66
Spese diverse		» 4,226,902 23
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova		» 377,777 80
Depositi volontari liberi	L. 261,161,983 84	
Depositi obbligatori e per cauzione	» 389,319,803 27	650,481,787 11
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa	» 19,109,870 »	
Dette presso la Banca Nazion. Toscana	» 1,101,600 »	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico	» 221,095,200 »	241,306,670 »
		L. 2,820,823,497 69

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Capitale		L. 200,000,000 »
Biglietti Banca in circolazione — per conto proprio della Banca	L. 348,774,014 60	
id. delle finanze dello Stato	» 740,000,000 »	
somministrati agli stabilimenti di circolazione	» 36,450,250 »	1,125,224,264 60
Fondo di riserva		» 20,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente — disponibile	L. 2,110,506 94	
non disponibile	» 1,669,069 82	3,779,576 76
Conti correnti (disponibile)		» 10,923,232 49
Conti correnti (non disponibile)		» 48,190,357 87
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti)		» 9,863,589 62
Mandati e lettere di credito a pagarsi		» 819,789 16
Dividendi a pagarsi		» 45,424 »
Pubblica alienazione delle obblig. dell'Asse ecclesiastico		» 2,060,206 74
Creditori diversi		» 8,299,565 85
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		» 1,282,954 90
Benefizi del semestre in corso		» 3,805,078 59
Depositanti di oggetti e valori diversi		» 277,977,753 11
Ministero delle Finanze e titoli depositati a garanzia de' mutui		» 613,810,704 »
		L. 2,820,823,497 69

Firenze, 10 giugno 1873.

Il Commissario Governativo presso la Banca Romana, incaricato dell'ispezione sugli Istituti di emissione: G. MIRONE.

3108

N° 25609, sez. A/2. — 1ª *Pubblicazione.*

AVVISO.

Essendo stato dichiarato dalla ditta Nicolò Piamonte di qui lo smarrimento della bolletta 17 novembre 1860, n° 26, di deposito della locale ricevitoria principale della dogana di due titoli di debito pubblico consolidato del Regno d'Italia, e cioè:

Cartella n° 221733 rendita L. 10,
» » 221359 » » 5,

si avverte che trascorsi sei mesi dalla prima delle 3 pubblicazioni di legge senza che nel frattempo siansi presentate opposizioni o reclami, si terrà per ammortizzata la suaccennata bolletta e si procederà al rilascio del suo duplicato.

Dalla Rª Intendenza Provinciale di Finanza, Venezia lì 5 luglio 1873.

L'Intendente: PIZZAGALLI.

3554

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 22 *al* 28 *giugno* 1873. 3421

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	VERSAMENTI Lire	RITIRI Lire
Risparmi	485	431	114,769 24	143,385 16
Depositi diversi	163	72	208,285 31	237,720 34
Casse affiliate (di 1ª cl. in conto corr.)	»	»	36,960 »	44 44
Casse affiliate (di 2ª cl. idem)	»	»	8,300 »	1,500 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			368,314 55	382,649 94

SOCIETÀ ANONIMA ROMANA

Per lo scavo e commercio dei marmi e materiali da costruzione e da decorazione

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti avrà luogo il giorno 3 agosto 1873, alle ore 1 pom., nella gran sala della Camera di Commercio ed Arti, piazza di Aracœli, 11. — Qualora non si verificasse l'intervento di 10 dei soci i quali riunissero in complesso un quarto della proprietà delle azioni, l'assemblea s'intende fino da ora nuovamente intimata per la successiva domenica, 10 agosto detto, nello stesso locale, e all'ora medesima, per deliberare, qualunque sia per essere il numero degli intervenuti e quello delle azioni da essi possedute, sul seguente

Ordine del giorno:

1° Rapporto del Consiglio di amministrazione.

2° Presentazione del bilancio sociale del 1872 — Nomina della Commissione di sindacato prescritta dall'art. 42 dello statuto.

3° Proposta di modificazioni allo statuto sociale. 3568

CITTÀ DI ORISTANO

MANIFESTO.

Si avvertono tutti i possessori d'obbligazioni del prestito emesso dalla Banca Agricola Sarda a favore di questo comune che la serie estratta il primo giorno di questo mese è quella che porta il numero sedici, e che tutte le obbligazioni di quella serie sono realizzabili presso la detta Banca nel gennaio primo venturo.

Dal palazzo civico il 4 luglio 1873.

Il Sindaco: CAMPUS.

3533

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso presentato al tribunale civile di Milano dal presidente del Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi di detta città, nella speciale rappresentanza dell'Orfanotrofio Femminile quale erede della defunta Rosa Galbiati, lo stesso tribunale pronunciò il seguente decreto:

Si dichiara l'Orfanotrofio Femminile, detto della Stella in Milano, erede universale della defunta Rosa Galbiati fu Angelo in forza del testamento 20 marzo 1862 rogato dott. Giuseppe Capretti, e conseguentemente s'autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei certificati di rendita 5 per cento al num. 1762 in data 15 marzo 1862 della rendita di lire 125 — N. 1766 pure in data 15 marzo 1862 della rendita di lire 20 — N. 54402 in data 14 agosto 1868 della rendita di lire 510 — N. 56361 in data 8 febbraio 1869 della rendita di lire 800, intestati alla signora Rosa Galbiati fu Angelo di Milano, in altrettanti certificati da intestarsi e rilasciarsi all'Orfanotrofio Femminile detto della Stella in Milano col godimento 1° luglio 1873.

Si autorizza parimenti la Direzione Generale a rilasciare all'Orfanotrofio Femminile suddetto dei titoli in cambio di quelli stati depositati dalla fu Galbiati Rosa del fu Angelo risultanti dalla ricevuta num. 776/1161, intestandoli col nome dello stesso Orfanotrofio col relativo godimento.

Lì 2 giugno 1873.

Il pres. Carizzoni — E. Sartorio vicecancelliere.

Viene quindi richiesta la inserzione del detto decreto, a sensi e per gli effetti degli articoli 89 e 90 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico, nel Giornale Ufficiale del Regno.

Ing. ANTONIO MAGNI ff. di pres. del Cons. degli Orfanotrofi.

3497

BANDO. 3556

Il sottoscritto usciere avvisa il pubblico che in forza di sentenza del Regio pretore del 1° mandamento di Roma in data 23 aprile 1873, non che di un nuovo decreto del signor pretore sullodato del giorno 29 giugno detto anno procederà alle ore 10 del giorno 30 luglio corrente nell'ufficio di questa pretura, vicolo San Giacomo, n. 12, alla vendita di un credito di censo gravante la casa posta in questa città in via Frattina, n. 120 al 123, di proprietà del signor Paolo Gualdi, del capitale di lire 3547 50, produttivo degl'interessi in ragione del 2 80 per ogni cento, dell'annua rendita di lire 33 02, a forma dell'istrumento rogato in atti Fari, notaro del vicariato di Roma, li 28 luglio 1872 stato oppignorato ad istanza del signor Filippo Merlini, ed a carico del signor Antonio Onerati, amministrato dal signor Vincenzo Pianetti.

La vendita si farà al maggiore ed ultimo offerente ed a pronti contanti.

Roma, 10 luglio 1873.

L'usciere della 1ª pretura di Roma
ALFONSO BALDAZZI.

AVVISO.

Sulla porta dell'osteria in piazza Agonale, segnata coi civici numeri 76 e 77, vedesi affisso un avviso a stampa, che invita il pubblico a comperare i attigli esistenti nella medesima, ed a prendere in affitto l'osteria stessa.

Il sottoscritto diffida chiunque a non voler comperare alcun oggetto ivi posto, nè a contrattare il subaffitto senza il suo intervento, essendo egli socio proprietario di detto negozio.

NAZZARENO VINCI
3674 vicolo Savelli, n. 21, p. 2°.

DELIBERAZIONE. 3567

(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del 27 giugno ultimo il tribunale civile di Napoli ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico di pagare libera alla signora Raimondi Carolina la rendita di lire 365 iscritta sotto il n. 143862, e di rettificarsi il nome del creditore a di cui favore era vincolata in quello di Francesco Calco, mentre era scritto Giuseppe.

Il proc. GIOVANNI ASSENZATI.

Alla Gazzetta d'oggi è annesso un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA